

Allegato alla Determina amministrativa n. 58 del 05/11/2025

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO A
SOSTEGNO DEI COMUNI MARGINALI DI CUI AL DPCM 30
SETTEMBRE 2021 – ANNUALITA' 2023

ART. 1 – INQUADRAMENTO NORMATIVO

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1:

- comma 65-ter, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;
- comma 65-sexies, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1, comma 196, secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65- ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 30 Settembre 2021 avente ad oggetto “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno

Corso Giovanni XXIII 3, Frontino (PU) 61021
Tel 0722 71131 fax 0722 71342 mob 3398861072
MAIL. comune.frontino@provincia.ps.it PEC: comune.frontino@emarche.it



alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 296 del 14.12.2021;

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Delibere di Giunta Comunale n. 55 del 28/10/2025 con la quale:

- si prende atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 che ripartisce il "Fondo di sostegni ai comuni marginali per gli anni 2021-2023, assegnando al comune di Frontino la somma pari a € 82.089,79 per le tre annualità 2021 – 2022 – 2023;
- di destinare la terza annualità del Fondo, pari a € 27.363,26, per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) c) di cui al DPCM 30 settembre 2021, e pertanto per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole e a favore di chi trasferisce stabilmente la propria residenza nel Comune di Frontino con provenienza da altri Comuni italiani o dall'estero (per le spese di acquisto e ristrutturazione dell'immobile),
- si fornisce indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;

Determinazione amministrativa n. 58 del 05/11/2025 con la quale è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse previste dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per l'annualità 2023 con i relativi allegati.

ARTICOLO 2 – FINALITA' DELL'AVVISO

Al fine di fornire una tempestiva e concreta risposta alla sempre più pressante problematica dello spopolamento delle aree marginali, il Comune di Frontino rende noto il presente Avviso rivolto:

- a microimprese che vogliono avviare una nuova attività nel Comune di Frontino, con specifico riferimento alle attività commerciali, artigianali o professionali, con sede nel territorio comunale;
- a tutti coloro che hanno trasferito o vogliono trasferire la propria residenza e dimora abituale nel Comune di Frontino, provenienti da altro comune o dall'estero, nel periodo compreso dal 01/01/2024 al 10/12/2025.

L'Avviso disciplina le modalità di accesso, istruttoria ed erogazione dei contributi, in accordo con l'indirizzo di cui al sopracitato D.P.C.M. del 30 settembre 2021.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER CIASCUNA LINEA DI INTERVENTO

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro € 27.363,26 a valere sulla quota della terza annualità del DPCM 30/09/2021 secondo la seguente ripartizione:

- Tipologia di intervento A) "concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole": € 7.363,26;
- Tipologia di intervento B) "concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario": € 20.000,00.

Si precisa che nel caso in cui dovessero registrarsi, in una delle due tipologie di intervento, richieste inferiori alle risorse disponibili, le risorse non utilizzate saranno destinate al finanziamento delle richieste previste per l'altra tipologia di intervento.

Qualora, infine, la somma complessiva delle agevolazioni richieste dalle microimprese o dalle persone fisiche, dovesse superare il plafond di risorse finanziarie mobilitate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, le stesse verranno spalmate su tutte le istanze che saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente il contributo richiesto verrà variato proporzionalmente all'entità della somma richiesta dal soggetto partecipante.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONALITA' EX ANTE AIUTI DI STATO

Le agevolazioni di cui al presente avviso, relative alla tipologia di intervento "A", sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 5 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Il presente Avviso pubblico è volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico del Comune di Frontino attraverso:

- TIPOLOGIA DI INTERVENTO A: la concessione di contributi per l'avvio di microimprese che intendano avviare una nuova attività nel Comune di Frontino, con specifico riferimento alle attività commerciali, artigianali e agricole, con sede nel territorio del Comune.
- TIPOLOGIA DI INTERVENTO B: la concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

ARTICOLO 6 – BENEFICIARI

I beneficiari del presente Avviso sono:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO A): le “nuove attività economiche”, costituite nella forma di microimprese ai sensi del successivo articolo 7, che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio comunale, dando prova dell'avvio dell'attività entro sei (6) mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica, la cui unità operativa sia riconducibile ad attività commerciali, artigianali o agricole nel territorio del Comune di Frontino attraverso una nuova e apposita unità produttiva (unità locale) o con l'attivazione di un nuovo codice Ateco.

Il progetto per il quale si richiede accesso al contributo deve risultare attivo/operativo entro un tempo massimo di mesi 6 dalla comunicazione di assegnazione del contributo e deve essere investito esclusivamente in iniziative svolte sul territorio comunale.

Per nuove attività economiche si intendono:

1. le attività costituite dopo la scadenza dell'Avviso pubblico del comune di Frontino relativo all'erogazione della seconda annualità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.09.2021 sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14.12.2021;
2. le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica con l'attivazione di nuovi codici ATECO con diversa classificazione;
3. le attività "costituende", ovvero le attività non ancora costituite al momento della presentazione dell'istanza, con l'esplicito impegno, da manifestare nell'istanza medesima, di avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, entro SEI (6) mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO B): le persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza e dimora abituale nel comune di Frontino a titolo di concorso alle spese di

acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Nel caso di trasferimento di un intero nucleo familiare il contributo è concesso una sola volta e per un unico componente.

Possono beneficiare delle risorse i nuclei familiari che intendono trasferire la propria residenza nel Comune di Frontino o che hanno trasferito la propria residenza provenienti da altro comune o dall'estero, nel periodo compreso dal 01/01/2024 al 10/12/2025, e quindi dopo la scadenza dell'avviso pubblico del comune di Frontino relativo all'erogazione della seconda annualità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.09.2021 sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14.12.2021 e sino alla scadenza del presente Avviso, a condizione che il nucleo familiare si impegni a mantenere la propria residenza nel Comune di Frontino **per almeno 5 anni consecutivi a partire dal provvedimento comunale di concessione del contributo.**

L'importo è erogato una sola volta per nucleo familiare, per singolo immobile.

Per residenza si intende "*il luogo in cui il soggetto ha dimora abituale*" ex art.43, comma 2, del Codice Civile, cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l'indirizzo della sua abitazione principale.

In caso di emigrazione dal Comune di Frontino, questo Ente avvierà coattivamente le procedure di recupero dell'importo erogato, in ragione del venir meno del requisito necessario ed indispensabile per la percezione del contributo e dell'inadempienza all'obbligo assunto in sede di presentazione della domanda. Non possono presentare istanza coloro che abbiano beneficiato della stessa misura presso un altro Comune, pena la revoca del contributo.

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

LINEA DI INTERVENTO A

- a) essere **microimprese**, per come definite con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 aprile 2005¹
- b) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) – per le imprese già costituite ovvero proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro sei (6) mesi dalla pubblicazione dell'ammissibilità a contributo;
- c) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

- e) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- g) non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, all'articolo 2, punto 14 del Regolamento ABER e all'articolo 3, punto 5 del Regolamento FIBER.

L'esclusione per condanne di cui alla lettera d) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

LINEA INTERVENTO B

Possono beneficiare delle risorse i nuclei familiari che trasferendo la propria residenza nel territorio del Comune di Frontino entro il 10.12.2025, intendono mantenere la residenza per un periodo non inferiore a 5 anni.

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute e rendicontate entro il 30.06.2026.

La domanda di partecipazione deve essere compilata da uno dei componenti del nucleo familiare il quale sarà individuato come richiedente/beneficiario. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.

Il beneficiario deve essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei seguenti requisiti soggettivi:

- possedere la cittadinanza italiana o di altro stato dell'Unione Europea o di altri stati non appartenenti all'Unione Europea rispettando la normativa sull'immigrazione;
- essere maggiorenne.

Il contributo è concesso:

- a chi abbia trasferito la propria residenza, proveniente da altro comune o dall'estero, e abbia provveduto ad acquistare un immobile;
- a chi risulti proprietario di un immobile, anche per eredità, vi abbia trasferito la propria residenza, proveniente da altro comune o dall'estero, e provveda a ristrutturarlo.

ARTICOLO 8 – SPESE AMMISSIBILI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO “A”.

Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, i costi sostenuti per l'insediamento di nuove unità produttive (anche sostenute prima della costituzione purché propedeutiche alla stessa) ed i costi relativi al potenziamento o alla riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti, che attivino nuovi e ulteriori codici ATECO.

In particolare sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

- a) acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, necessari all'attività produttiva;
- b) opere murarie e impiantistiche;
- c) spese per investimenti immateriali quali acquisto di licenze e brevetti, costi sostenuti per la ricerca, lo sviluppo e la pubblicità, nonché per l'acquisto di attrezzature hardware e programmi software finalizzati alle esigenze produttive e gestionali;
- d) servizi di consulenza ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento;
- e) spese per polizze assicurative relative agli impianti produttivi e allo svolgimento dell'attività.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO “B”

Il contributo viene erogato a sostegno delle spese di acquisto e ristrutturazione di immobile da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Sono pertanto considerate spese ammissibili:

- l'acquisto dell'immobile

- opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione.

ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per la tipologia di intervento “A” il contributo sarà erogato in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva, previa presentazione, da parte del beneficiario, di apposita polizza fidejussoria, a garanzia dell'intero importo ricevuto. La polizza fidejussoria verrà svincolata solo dopo che il beneficiario avrà rendicontato le spese sostenute, con le modalità di cui al successivo articolo 10.

Per la tipologia di intervento “B” il contributo verrà erogato in un'unica soluzione all'accertamento della residenza.

La residenza dovrà essere mantenuta per un periodo non inferiore a 5 anni, pena la decadenza del contributo e l'avvio del procedimento per il recupero delle somme concesse.

ART. 10 – RENDICONTAZIONE

Per entrambe le linee di intervento, il beneficiario del contributo è tenuto a trasmettere entro 15 giorni dalla conclusione dell'intervento, all'indirizzo PEC del Comune di Frontino, il rendiconto finale delle spese sostenute, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute e dalla dichiarazione che le medesime non sono state oggetto di ulteriori contributi pubblici.

Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, dovranno essere conservati in originale presso la sede del beneficiario, ai fini della successiva verifica amministrativo – contabile.

Ove, ad esito della verifica amministrativo-contabile, risulti un costo finale ammissibile inferiore al contributo erogato, il beneficiario dovrà restituire la differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente riconosciuto a conclusione del programma di attività.

Per tutte e due le linee di intervento, l'Amministrazione si riserva di effettuare sopralluoghi presso la sede indicata e subordinare l'esito del contributo all'effettivo stato degli stessi.

ART. 11 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono presentare una istanza al Comune di Frontino con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dall'articolo 7, secondo il modello Allegato “A” e “B”, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

L'istanza, corredata della documentazione di seguito indicata, deve essere:

- inviata a mezzo PEC all'indirizzo: **comune.frontino@emarche.it**;
- presentata a mano al protocollo dell'Ente nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00, **entro e non oltre le ore 13:00 del 10/12/2025**;

Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

Per la **linea di intervento A**, a pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, dovrà essere corredata da:

- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- progetto di investimento, con indicazione della tipologia di attività, livello occupazionale, risultati attesi e delle tempistiche di realizzazione;

Per la **linea di intervento B**, a pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal richiedente la residenza.

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato B, dovrà essere corredata da:

- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- indicazione dell'immobile da acquisire e/o da ristrutturare da destinare ad abitazione principale.

È ammissibile una sola richiesta di contributo per istante.

Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ART. 12 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte progettuali che perverranno entro i termini e secondo le modalità di cui all'articolo precedente, saranno oggetto di procedura valutativa a graduatoria eseguita dal Responsabile del Procedimento, assistito dal personale dell'ente.

Il Responsabile del procedimento procederà dapprima alla valutazione di ricevibilità delle domande volte ad accertare la regolarità formale dell'istanza.

Sono irricevibili le istanze:

- presentate oltre i termini ed in modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo;
- la cui domanda non è sottoscritta dal legale rappresentante o dal richiedente la residenza;
- non corredate dalla documentazione obbligatoria indicata nel precedente articolo.

Tutte le domande dichiarate ricevibili sono poi sottoposte al controllo di ammissibilità, consistente nella verifica del possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, della rispondenza della documentazione sotto il profilo contenutistico a quanto riportato nel presente avviso, del rispetto dei requisiti minimi, dei limiti e divieti indicati in avviso.

Le istanze ritenute ammissibili saranno sottoposte ad esame per l'attribuzione dei punteggi, secondo le griglie di valutazione indicate in successivo art. 11.

Gli interventi ritenuti ammissibili e valutati attribuendo i punteggi formeranno la graduatoria.

A parità di punteggio, sarà prioritaria l'istanza pervenuta cronologicamente prima. La graduatoria delle istanze ammissibili e gli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Frontino.

ART. 13- CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

I criteri di selezione che verranno utilizzati per la stesura della graduatoria sono di seguito indicati nelle griglie di valutazione.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. I progetti della linea di intervento A con punteggio assegnato inferiore a 10 non saranno considerati ammissibili.

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità all'istanza presentata cronologicamente prima.

Griglia di valutazione LINEA DI INTERVENTO A

	INDICATORI	Punteggio massimo attribuibile
Tipologia d'impresa	Impresa costituita ed iscritta al Registro Imprese da meno di 24 mesi.	5 punti
	Impresa con sede legale nel Comune di Frontino.	5 punti
Valutazione caratteristica dell'attività proposta	Tipologia di attività non presente nel Comune di Frontino.	5 punti
	Tipologia di attività presente nel Comune di Frontino.	0 punti
Numero dipendenti	Numero di dipendenti o collaboratori che si prevede di assumere regolarmente entro il 30/06/2025: – 0 – 1 dipendente – Per ogni altro dipendente sino ad un max di 8 punti	0 punti 3 punti +2 punti
Tipologia del progetto	Valutazione del progetto	Max 14 punti
TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE		40 punti

LINEA DI INTERVENTO B

La graduatoria sarà stilata, previa ammissibilità dei soggetti richiedenti, in base all'ordine di arrivo delle domande al protocollo dell'ente.

ART. 14- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- non ammissibili per carenza di risorse;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sull'albo pretorio comunale on line.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. Ai soli beneficiari rientranti tra gli "ammissibili a contributo" è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

A ciascun intervento sarà assegnato un "*Codice unico di progetto*" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ART. 15- OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede per un periodo non inferiore ad anni 3 dalla data di ultimazione dell'intervento;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo.
- Presentare, all'atto di concessione del contributo, apposita polizza fidejussoria, a garanzia dell'intero importo ricevuto.

ART. 16- ALTRE INFORMAZIONI

Il Comune ha facoltà di annullare o revocare il presente avviso in qualsiasi fase del procedimento, senza che gli istanti abbiano nulla a pretendere.

In caso di mancato stanziamento per qualsiasi motivo delle risorse previste dal D.P.C.M. 30 settembre 2021, i richiedenti non avranno diritto a nessun contributo, né potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente via PEC (comune.frontino@emarche.it) e saranno evase entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento.

ARTICOLO 17 – REVOCA DEL FINANZIAMENTO

L'Amministrazione si riserva di procedere alla revoca parziale o totale del contributo concesso, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e ss.mm.ii., nei seguenti casi:

- la cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario

- medesimo;
- il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'intervento;
 - il trasferimento della residenza presso altro Comune del beneficiario prima che siano trascorsi cinque anni dalla concessione del contributo;
 - il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli o a produrre i documenti nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
 - l'omessa trasmissione della documentazione finale al comune;
 - qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo o la presenza di false dichiarazioni;
 - ogni altra causa di revoca prevista dalla legge.

ART. 18–INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

L'Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall'articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti al procedimento amministrativo.

Il titolare del trattamento è il Comune di Frontino.

Per l'esercizio dei propri diritti, l'interessato può contattare l'Ente ai seguenti recapiti:
Comune di Frontino – corso Giovanni XXIII, n.3 - PEC: comune.frontino@emarche.it.

Frontino, 05/11/2025

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO/CONTABILE
Dott.ssa Erika Lorenzetti**